

autonomia senza rispettare l'orario giornaliero previsto per tutti i dipendenti pubblici, percependo un compenso *a forfait*, corrisposto solo dietro presentazione di un apposito documento contabile redatto dagli stessi interessati. Infine, in via subordinata l'ingiunto ha contestato il *quantum debeatur* della condanna, dovendo i contributi previdenziali determinarsi, al più, non sulla base dei compensi effettivamente percepiti, bensì in base alla retribuzione –inferiore- prevista dai contratti collettivi applicabili alla categoria.

Con memoria difensiva del 5.5.17, si è costituito in giudizio l'Inpgi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita documentalmente e tramite l'escussione di quattro testi, a seguito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 20.9.18 con lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Deve preliminarmente rilevarsi che secondo una giurisprudenza pacifica i verbali ispettivi costituiscono prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e possono fornire utili elementi di giudizio nella successiva fase del procedimento cognitivo conseguente ad opposizione (Cass. n. 3527/01). Le risultanze del verbale, come si vedrà nel prosieguo, hanno trovato conferma nelle prove assunte.

Dall'istruttoria espletata è emerso che i signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] si sono occupati della divulgazione delle notizie relative all'attività amministrativa e politica del Comune di [REDACTED] per diversi anni, trovando una stabile collocazione nell'ufficio stampa dello stesso Ente.

Diversi indici consentono di qualificare l'attività lavorativa svolta dai suddetti giornalisti in termini di lavoro subordinato.

In proposito, tutti i testi escussi hanno confermato che i signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avevano i propri uffici all'interno di Palazzo dei [REDACTED], ove si trovano i diversi locali del Comune, e svolgevano l'attività lavorativa avvalendosi di mezzi e strumenti forniti dallo stesso datore di lavoro (cfr. teste [REDACTED] “Ciascuno aveva un proprio ufficio, con computer e n. telefonico diretto, del Comune”; cfr. teste [REDACTED]: “ognuno di loro aveva una stanza avevano la loro dotazione informatica fornita dal Comune”).

Come è emerso dalle risultanze processuali, inoltre, i sopra nominati giornalisti osservavano uno stabile orario lavorativo giornaliero, con un solo giorno a settimana di riposo, dovendo costantemente monitorare l'attività svolta dai diversi organi comunali (cfr. teste [REDACTED] *l'Occhiuto era già alle 8,00 era lì per leggere il giornale mentre gli altri*



intorno alle 9 erano in ufficio; ciò avveniva per tutti i giorni della settimana tranne il sabato in cui c'erano dei turni (facevano a turno un sabato ciascuno); si lavorava il lunedì pomeriggio perché c'era il consiglio comunale e il giovedì perché c'era la giunta (del consiglio e della giunta si occupavano prevalentemente il dott. M. [redacted] e la dott. [redacted]); e ancora: "Per gli altri il lavoro era più programmato, erano presenti dalle 9 alle 13.30 minuto più minuto meno, dal lunedì al venerdì (in aggiunta ai due pomeriggi di giunta a consiglio e il sabato a turno)". La quotidiana presenza dei signori [redacted], [redacted], F. [redacted] e [redacted] in ufficio trova ragione nel fatto che gli stessi componevano "l'ufficio stampa" del Comune, sicché su di essi ricadevano la totalità delle incombenze relative alla elaborazione e diffusione delle notizie provenienti dall'Ente locale (deposizione del [redacted] "Erano a turno presenti tutti i giorni della settimana, non avevano un orario preciso, era essenziale che coprissero le esigenze dell'amministrazione"). Giova precisare che quanto detto circa la presenza in ufficio dei giornalisti sopra citati ha trovato un pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da tutti i testi (in proposito si veda anche la deposizione del [redacted]: "Non so come si organizzavano per le assenze ma io pretendevo che ci fosse sempre qualcuno").

Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla qualificazione dei rapporti di lavoro sopra menzionati non sono smentite, invero, dall'assenza di un controllo sul rispetto dell'orario di lavoro o su eventuali assenze.

L'indagine circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro, generalmente svolta attraverso "indici rivelatori" della subordinazione, deve avere riguardo al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce.

Secondo la giurisprudenza di legittimità costituiscono indici rilevatori della subordinazione per l'attività di giornalista: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. Civ. sez. Lav. n. 8086/2009; Cass. 6032/06); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno



specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87).

In sintesi, alla stregua della richiamata giurisprudenza deve ritenersi che: *“l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra”* (Cass. n. 8086/09).

Per concludere sul punto, le testimonianze assunte hanno pienamente confermato la quotidiana presenza dei quattro giornalisti negli uffici dell'Ente, di cui erano i “portavoce”, curando in maniera esclusiva e costante la gestione e diffusione delle notizie ad esso riferibili.

Infine, non coglie nel segno l'eccezione relativa alla misura dei contributi dovuti. E' appena il caso di rilevare, infatti, che correttamente gli ispettori Inpgi hanno determinato i contributi in base alle retribuzioni effettivamente percepite, dovendo assegnarsi prevalenza a quanto previsto nel contratto individuale di lavoro come, del resto, risulta dalla piana lettura della disposizione di cui all'art. 1 legge n. 389/89.

Il decreto opposto deve dunque essere confermato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e domande disattese: rigetta il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 22.12.2016 e notificato in data 19.1.2017 e, per l'effetto, ne dichiara la esecutorietà; condanna l'Amministrazione comunale opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPGI liquidate in complessivi euro 6.552,00.

Così deciso in Roma, all'udienza del 20.9.15

Il Giudice

